

**Il Bilancio 2010**  
**Nota Integrativa**

*Bellaria, 18 aprile 2011*

*Prof. Dott. Francesco*  
*Rossi Ragazzi*

# **Il Bilancio 2010**

**TEMPISTICA  
FORMALITA'  
OBBLIGHI**

# La tempistica

Società	Condizioni	Convocazione Assemblea	Versamento Imposte	Mod. Unico
<b>Redige il bilancio consolidato</b>	<b>In ogni caso ⇒</b>	<b>Entro il 29.6.2011</b>	<b>Entro il 18.7.2011 (o entro 16.8 con maggiorazione 0,4%)</b>	<b>Entro il 30.9.2011</b>
<b>Non redige il bilancio consolidato</b>	<b>Esistono particolari esigenze legate a struttura e oggetto ⇒</b>	<b>(possibile seconda convocazione entro 30 gg.)</b>		
	<b>Non esistono particolari esigenze legate a struttura e oggetto ⇒</b>	<b>Entro il 30.4.2011 (possibile seconda convocazione entro 30 gg.)</b>	<b>Entro il 16.6.2011 (o entro 18.7 con maggiorazione 0,4%)</b>	

# La tempistica *segue*

## Società con Collegio Sindacale

fonte Il Sole 24 Ore

<b>Termine</b>	<b>➤ Adempimento</b>
T-30 gg.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Verbale di riunione del Cda di approvazione del progetto di bilancio (previa convocazione nei termini di statuto)</li><li>➤ Consegna del progetto di bilancio all'incaricato del controllo contabile e al collegio sindacale</li></ul>
T-15 gg.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Verbale di riunione del Collegio sindacale e/o del revisore legale dei conti (se diverso dal collegio sindacale) di approvazione delle relazioni previste dall'art. 2429 c.c. e dall'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010</li></ul>
T-15 gg.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede a disposizione dei soci</li></ul>
T-8 gg. (o altro termine da statuto)	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Convocazione dell'assemblea dei soci mediante raccomandata (o altro mezzo indicato dallo statuto); può essere prevista una seconda convocazione entro 30 gg. dalla data della prima (art. 2369 c.c.)</li></ul>
T	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Verbale di assemblea dei soci di approvazione del bilancio</li></ul>

# La tempistica *segue*

## Srl senza Collegio Sindacale

Termine	Adempimento
T-15 gg.	➤ Verbale di riunione del Cda di approvazione del progetto di bilancio (previa convocazione nei termini di statuto)
T-15 gg.	➤ Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede a disposizione dei soci
T-8 gg. (o altro termine da statuto)	➤ Convocazione dell'assemblea dei soci mediante raccomandata (o altro mezzo indicato dallo statuto); può essere prevista una seconda convocazione
T	➤ Verbale di assemblea dei soci di approvazione del bilancio

# Rinvio a 180 giorni

- Società tenute al **bilancio consolidato**: controllanti di un'altra impresa, fuori dai casi di esonero dell'art. 27 D.Lgs. 127/91
- **Particolari esigenze** legate a struttura e oggetto
  - (a) **società capogruppo** che hanno la necessità di esaminare i risultati di gestione delle partecipate;
  - (b) imprese che operano in **diverse sedi operative o cantieri**;
  - (c) effettuazione di interventi di **riorganizzazione aziendale** che hanno interessato anche la struttura amministrativa e contabile;
  - (d) sistema **tassazione consolidata** (artt. 117 e segg. TUIR);
  - (e) **società di comodo** in attesa di interpello

# Rinvio a 180 giorni *segue*

- La possibilità di rinvio deve essere **prevista nello statuto** anche mediante un rinvio all'art. 2364 c.c.
- L'accertamento dell'esistenza dei motivi del rinvio è **di competenza degli amministratori**, i quali devono segnalare le ragioni della dilazione nella **relazione sulla gestione** (art. 2428 c.c.)
- **Non vi è obbligo** di una **delibera specifica** del Cda entro il termine ordinario, anche se la stessa appare **opportuna** quanto meno per rendere noto il differimento all'organo di controllo e consentire la **verifica delle ragioni**

# Bilancio abbreviato

## I limiti del D.Lgs. n. 173/2008

Le società per azioni (non quotate) e quelle a responsabilità limitata possono avvalersi della forma abbreviata del bilancio d'esercizio quando, per due esercizi consecutivi (o nel primo esercizio, quelle neo costituite), non hanno superato **almeno due dei tre limiti** indicati nell'art. 2435-bis c.c.

Totale attivo (stato patrimoniale): **4.400.000**

Totale ricavi (voce A1 C/E): **8.800.000**

Numero medio dipendenti: **50**

Chi adotta la forma abbreviata deve obbligatoriamente passare a quella ordinaria se, per due bilanci consecutivi, due su tre limiti vengono superati.

Obbligo di nomina del Collegio sindacale delle S.r.l. con capitale inferiore ad € 120.0000.



# Nuovi limiti: decorrenza

- Le disposizioni del D.Lgs. 173/2008 si applicano testualmente «*ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva al 21 novembre 2008*» quindi dal bilancio d'esercizio 2009
- È dubbio se per il bilancio 2008 i nuovi limiti fossero già applicabili

# Bilancio consolidato i limiti del D.Lgs. n. 173/2008

- L'esonero da bilancio consolidato, per le società che detengono partecipazioni di controllo in gruppi di minori dimensioni (non quotati in borsa), è regolato dall'art. 27 D.Lgs. n. 127/1991.

Totale degli attivi (stato patrimoniale):	17.500.000
Totale dei ricavi (voce A1 del C/E):	35.000.000
Numero medio dipendenti	250

- Non scatta l'obbligo di consolidato quando la società controllante, unitamente alle imprese controllate, non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei limiti sopra riportati

# Copertura delle perdite: utilizzo delle riserve

Cassazione 12347/1999: *“(...) le disponibilità delle società devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con cui la società potrebbe deliberarne la destinazione ai soci; il capitale sociale ha un grado di indisponibilità maggiore di quello relativo alle riserve legale, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative create dall’assemblea sono liberamente disponibili; pertanto, **debbono essere utilizzate, nell’ordine, prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, poi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale**”.*

# Copertura delle perdite: apporti dei soci

- I **versamenti a copertura perdite** rientrano nel gruppo degli apporti a fondo perduto / in conto capitale e vanno contabilizzati nel patrimonio netto e non nel conto economico, in modo che la perdita sia rilevata nell'importo integrale
- Se il **versamento dei soci** risulta già **allocato nella contabilità sociale** ed iscritto in una riserva disponibile (voce A.7), l'assemblea (con le maggioranze previste in via ordinaria) può deliberarne l'utilizzo per coprire le perdite senza necessità di ottenere una autorizzazione specifica del singolo socio (che non vanta crediti su quella posta)

# Copertura delle perdite: apporti dei soci

- L'eventuale **utilizzo di finanziamenti soci** richiede invece una rinuncia specifica ed individuale del singolo socio-creditore, non essendo sufficiente una delibera assembleare
- **La rinuncia** dà origine ad un **incremento del patrimonio sociale** da rilevare nella posta “versamenti a fondo perduto” o direttamente a riduzione della perdita già evidenziata nel patrimonio netto
- **Non è invece corretta** la contabilizzazione nel conto economico tra i **proventi straordinari**

# Copertura delle perdite e imposta di registro

- I **versamenti soci a fondo perduto** o a copertura perdite in qualsiasi modo formalizzati **non comportano** obblighi di assoggettamento ad **imposta di registro**
- I **finanziamenti soci** rientrano tra gli atti da **registrare** in termine fisso **al 3%**, **salvo** che non siano formalizzati mediante **scambio di corrispondenza** (solo in caso d'uso)
- Se il finanziatore è una società, ed il mutuo è oneroso, l'operazione è da registrare solo in caso d'uso e a **tassa fissa**

# Copertura delle perdite e imposta di registro

- **Enunciazione finanziamenti soci:** se finanziamento non registrato viene enunciato in un atto registrato (ad es. verbale assemblea per aumento capitale o per copertura perdite), scatta imposta di registro al 3% (Cass. n. 15585/2010)
- **Nessuna tassazione:** (a) **rinunce** a finanziamenti in verbali di **assemblea ordinaria** non registrati; (b) **rinunce** formalizzate mediante **corrispondenza**; (c) **utilizzo di crediti per aumenti di capitale** effettuati al momento della sottoscrizione con **semplice lettera** inviata alla società

# LA NOTA INTEGRATIVA



# LA NOTA INTEGRATIVA

**Necessità di dare comunicazione delle “operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”.**

**Necessità di dare comunicazione delle “operazioni  
realizzate con parti correlate**

**ATTENZIONE –  
RIGUARDA ANCHE CHI FA  
IL BILANCIO ABBREVIATO  
(art. 2435-bis c. 6)**

**UN CASO TIPICO E’  
QUELLO DEL  
FINANZIAMENTO  
INFRUTTIFERO SOCI**

# BILANCIO ABBREVIATO

**Le società di minori dimensioni possono “limitare l’informativa prevista dall’art. 2427, co. 1, n. 22-bis, c.c. alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura ed all’obiettivo economico delle informazioni richieste ai sensi dell’art 2427, co. 1, n. 22-ter, c.c.”.**

# **BILANCIO ABBREVIATO**

**L'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) chiarisce nell'Appendice al Principio contabile OIC 12 - in mancanza di una precisa definizione giuridica - che è ragionevole ritenere che per “maggiori azionisti” debbano intendersi gli azionisti di maggioranza e quelli che detengono partecipazioni di collegamento.**

# Art. 2427, n. 16-bis, C.C.

In ragione delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 39/2010 all'art. 2427, n.16-bis, c.c., la nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

*“16-bis) [salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato], l'importo totale dei **corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale** per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei **corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti**, l'importo totale dei **corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale** e l'importo totale dei **corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile**”.*

# Situazione società e andamento di gestione

L'art. 2428 co. 1 c.c. prevede che la relazione contenga *“un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione”*.

Al fine di potere meglio eseguire questa analisi e per giustificare le considerazioni esposte nella relazione è opportuno calcolare **alcuni indicatori**, dopo aver proceduto ad una **rielaborazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico**.

# Descrizione dei rischi e delle incertezze

Esempi di **incertezze** che potrebbero invece essere evidenziate sono quelle legate ad alcune poste del bilancio quali:

- il fondo svalutazione crediti
- il valore (congruo) delle partecipazioni
- la consistenza del magazzino

Altri esempi potrebbero invece derivare **dall'analisi della continuità aziendale** e quindi potrebbero riguardare:

- lo stato degli affidamenti
- **le cause civili o tributarie di rilevante entità**